

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

- a) LUISA MARINAI
- b) ISCRITTA nella sezione E del RUI al n. E000527527 in data 19/08/2021
- c) LUISA MARINAI ha sede legale/operativa in Corso Matteotti, 197 - 57023 Cecina (LI)
- d) i recapiti dei Punti Vendita in cui LUISA MARINAI opera sono:
Corso Matteotti, 197 - 57023 Cecina (LI)
- e) tel. 0586684298, indirizzo di posta elettronica INFO@BIPASSGROUP.COM, indirizzo PEC bipassgroupsrl@livornopec.it;
- f) sito internet www.bipassgroup.com; l'intermediario non promuove o svolge l'attività tramite siti internet diversi da quello dell'Agenzia per cui opera;
- g) l'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta da LUISA MARINAI e da BIPASS GROUP SRL è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).
- h) COLLABORATORE della BIPASS GROUP SRL che ha sede legale/operativa in Corso Matteotti, 197 - 57023 Cecina (LI), ISCRITTA nella sezione A del RUI al n. A000648977 in data 14/02/2020,

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari (RUI) assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

LUISA MARINAI e BIPASS GROUP SRL, per conto della quale l'intermediario svolge l'attività di intermediazione:

- a. agiscono in nome e per conto di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.P.A.
- b. il contratto non viene distribuito in collaborazione con altri intermediari

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- a. LUISA MARINAI e la BIPASS GROUP SRL non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.P.A. o di eventuale altra Compagnia assicurativa per la quale opera;
- b. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.P.A., DAS Assicurazioni S.p.A. e ogni altra eventuale Compagnia assicurativa per la quale opera, non sono detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di <BIPASS GROUP SRL>

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

LUISA MARINAI e BIPASS GROUP SRL, per conto della quale l'intermediario svolge l'attività di intermediazione:

- a. forniscono consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo
- b. distribuiscono, senza esclusiva, i prodotti assicurativi dei rami Danni relativi ai prodotti di DAS **in alternativa**
Spazio per eventuale compilazione libera degli accordi di distribuzione dei prodotti assicurativi
- c. forniscono ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

a. Rispetto ai contratti di assicurazione diversi dalla responsabilità civile auto, il compenso per l'attività di distribuzione svolta è rappresentato da una commissione inclusa nel premio. Non è previsto il percepimento di alcun incentivo per la distribuzione di uno specifico prodotto assicurativo. Tale attività concorre al raggiungimento di obiettivi quantitativi definiti per aggregato di prodotti e parametri qualitativi, al raggiungimento dei quali conseguono ulteriori compensi.

c. L'informativa di cui alla lettera a) è relativa a tutti i compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

a I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso

in alternativa

I premi sono pagati direttamente dal contraente all'impresa

b. le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge

b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente nonché la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi

c. il contraente ha la facoltà di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

1. il contraente o l'assicurato possono esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda al DIP aggiuntivo dei prodotti in offerta per la lettura di tutte le pertinenti informazioni relative ai contenuti ed alle modalità di attuazione del diritto stesso
2. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento

